

C.A.D.F. S.p.A.
Via V. Alfieri n. 3
44021 Codigoro (FE) – Italia
C.F. e P.IVA 01280290386
Tel. 0533/725333 – Fax 0533/713617
e-mail: info@cadf.it – PEC: info@cadf.postecert.it
Sito internet <http://www.cadf.it>

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE DI C.A.D.F. S.P.A.
PROCEDURA APERTA
C.I.G. 639842642B

RISPOSTE A QUESITI

Quesito n. 1

In relazione alla gara di cui in oggetto, chiediamo conferma che i requisiti di capacità economico-finanziaria da inserire nel modulo Allegato A – Dichiarazione unica, dovranno fare riferimento al fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2012 – 2013 – 2014) e non 2011 – 2012 – 2013 come indicato nel modulo in questione.

Risposta a quesito n. 1

Si comunica che i requisiti di capacità economico-finanziaria da inserire nel modulo Allegato A – Dichiarazione unica, dovranno fare riferimento al fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2012 – 2013 – 2014. A tale proposito è stata apportata una rettifica alla Dichiarazione Unica - allegato A al disciplinare di gara che troverete correttamente pubblicata sul nostro sito sotto la voce “GARE – BANDI DI GARA – FORNITURE E SERVIZI”.

Quesito n. 2

Con riferimento a quanto riportato nell’Allegato C del bando di gara, tabella C2:

Spread di maggiorazione del PUN per fascia, come pubblicato dal GME, a base d’asta, relativo ai volumi del Lotto 2 di cui all’Allegato B, a cui applicare lo sconto:

tabella C2 – LOTTO 2

	F1 (€/MWh)	F2 (€/MWh)	F3 (€/MWh)
SPREAD SU PUN	2,00	2,00	2,00

Visto che il GME pubblica:

- i valori orari del PUN tramite file excel compresso alla pagina <http://www.mercatoelettrico.org/En/download/DatiStorici.aspx>;
- la media aritmetica dei valori orari del PUN per fascia oraria F1/F2/F3 e per mese tramite file pdf alla pagina <http://www.mercatoelettrico.org/En/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx>;
- la media aritmetica dei valori orari del PUN per mese nella tabella intitolata “monthly summary” alla pagina <http://www.mercatoelettrico.org/En/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx>;

e visto che l'applicazione di spread indifferenziati per fascia non è di per se vincolante all'adozione di un particolare indice legato al PUN, si chiede di specificare quale indicizzazione dovrà essere fatturata.

Risposta a quesito n. 2

Si comunica che l'indicizzazione che si richiede di fatturare è la media aritmetica dei valori orari del PUN per fascia oraria F1-F2-F3 e per mese come pubblicato dal GME tramite file pdf alla pagina:
<http://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx>

Quesito n. 3

Si chiede:

- la possibilità di poter ricevere una stima dei consumi su base mensile suddivisa sulle tre fasce per entrambi i lotti oggetto della gara
- l'indicazione in € dei costi di pubblicità/registrazione del contratto in capo alla società aggiudicataria della fornitura.

Risposta a quesito n. 3

1- Stima dei consumi su base mensile suddivisa sulle tre fasce per entrambi i lotti oggetto della gara:

lotto	MESE	kWh F1	kWh F2	kWh F3
LOTTO 1 PREZZO FISSO	1	190.516	151.316	237.993
	2	220.394	159.627	242.460
	3	237.888	161.153	244.771
	4	211.383	133.626	236.938
	5	216.164	173.368	261.045
	6	261.404	194.789	294.764
	7	307.196	226.162	364.467
	8	323.842	238.432	384.193
	9	236.116	173.837	280.139
	10	225.302	165.873	267.314
	11	214.989	158.289	255.070
	12	202.394	149.013	240.141
LOTTO 1 Totale		2.847.588	2.085.485	3.309.295
LOTTO 2 PUN + SPREAD	1	189.850	146.979	275.852
	2	211.242	153.159	261.878
	3	239.437	164.831	298.097
	4	227.287	144.344	309.500
	5	228.383	179.051	331.380
	6	260.466	185.301	336.367
	7	278.802	204.131	352.015
	8	304.595	223.016	384.585
	9	225.670	165.230	284.933
	10	232.981	170.580	294.163

	11	217.984	159.603	275.229
	12	214.736	157.221	271.126
LOTTO 2 Totale		2.831.433	2.053.446	3.675.125
Totale complessivo		5.679.021	4.138.931	6.984.420

2- I costi di pubblicazione sui quotidiani del bando di gara ammontano ad € 750,00. I costi di registrazione del contratto alla data odierna risultano di € 200,00, fatti salvi eventuali aumenti disposti successivamente. Alle spese di registrazione vanno aggiunte quelle per le marche da bollo. Una singola copia prevede un numero minimo di 10 marche, a cui vanno aggiunte quelle per eventuali procure e/o altri documenti riguardanti l'aggiudicatario da inserire al momento della stipula.

Quesito n. 4

Si chiede:

- Al punto 11 della dichiarazione A viene richiesto di dichiarare "l'avvenuta esecuzione di singola fornitura (nei confronti di un cliente finale con un'unica partita IVA) non inferiore a 25.000.000 kWh/anno di energia elettrica e in non meno di 400 punti di fornitura annui". Si chiede se tale requisito possa essere dimostrato anche con la fornitura stipulata con un consorzio oppure con un gruppo industriale costituito da più P.IVA.
- Si chiede inoltre se tale requisito deve essere dimostrato per ogni singolo anno (2012-2013-2014) o se è sufficiente una singola fornitura nel triennio.

Risposta a quesito n. 4

- 1- Si conferma che il requisito di cui al punto 11 della dichiarazione A deve essere dimostrato nei confronti di un cliente finale multisito, titolare di un'unica Partita IVA, con consumo annuo non inferiore a 25GWh di energia elettrica e con non meno di 400 punti di fornitura annui.
- 2- Il requisito è riferito complessivamente al triennio 2012/2014.

Quesito n. 5

Si chiede:

- L'art. 7.03 dello Schema di Contratto prevede che (...) *Qualora C.A.D.F. nel controllo delle fatture addebitate, rilevasse errori o imprecisioni, contesterà le irregolarità alla Società, provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fatturazione utile.* (...). Si chiede di rettificare tale clausola tenendo in debita considerazione quanto previsto dal così detto TIQV ("Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale") sulla base del quale il fornitore, in caso di errori e/o imprecisioni relativi alla fatturazione, è tenuto a rettificare il documento fiscale ed eventualmente ad accreditare le somme non dovute entro 90 giorni dal ricevimento del reclamo del cliente.
- L'art. 7.04 dello Schema di Contratto prevede che (...) *I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione completa e conforme al presente Articolo 7; in caso di presentazione di fatture con documentazione difforme (incompleta od altro), i 30 giorni fine mese utili per il pagamento decorreranno dalla data di ricevimento - da parte del Cliente - della documentazione conforme al presente Articolo 7(...).* Sulla base della citata clausola, la stazione appaltante si riserva di verificare la presunta conformità e/o completezza della documentazione a corredo delle fatture. Conseguentemente il termine di pagamento delle fatture viene fatto decorrere dalla formale accettazione di tale documentazione. Quanto sopra riportato è in contrasto con el previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", secondo le quali il termine di pagamento è pari a 30 giorni



decorrenti dalla data di ricezione della fattura senza che si possa subordinare il pagamento degli importi ad alcuna condizione sospensiva. Si chiede quindi di modificare tale clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa.

- L'art. 8.01 dello Schema di Contratto prevede che (...) *Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di Legge in materia di servizi elettrici(...)*. Non si comprende il motivo per il quale il fornitore debba essere considerato responsabile in caso di mancato o inesatto adempimento di obblighi che, per legge, devono essere compiuti da entrambe le parti. Si chiede di voler eliminare ogni riferimento alla esclusiva responsabilità del fornitore nel caso in cui lo stesso sia inadempiente rispetto agli obblighi di comunicazione, verso le autorità competenti, che la legge impone a carico di entrambe le parti. Conseguentemente si chiede di eliminare il diritto di manleva in favore del cliente.
- L'art. 13.02 dello Schema di Contratto prevede che (...) *Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti. Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di trenta giorni nei seguenti casi: a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti(...)* Si chiede conferma circa la correttezza della nostra interpretazione e cioè che il diritto alla risoluzione possa essere esercitato dal Fornitore, concedendo un preavviso di 30 giorni, solo dopo che siano decorsi 30 giorni lavorativi dalla diffida di pagamento. Qualora tale interpretazione fosse da voi confermata, si determinerebbe un evidente contrasto tra la clausola in questione e la Delibera AEEG n. 04/08 e s.m.i. la quale prevede l'assegnazione, al cliente moroso, di un termine pari a 15 giorni senza ulteriore preavviso.
- L'art. 13.03 dello Schema di Contratto prevede che (...) *Il presente Contratto potrà essere risolto dal Cliente in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di trenta giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute dal Cliente per provvedersi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno - di cui a punto 2.01 - presso altro fornitore, maggiorate di una percentuale fissa del 10% (dieci per cento) per spese generali, salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti (...)*. Si chiede di voler precisare che la risoluzione del contratto potrà avere luogo solo qualora l'inadempimento del fornitore sia grave ed inescusabile. Inoltre si chiede di prevedere che, in caso di risoluzione, il fornitore sarà tenuto a pagare esclusivamente il maggiore costo sostenuto dal cliente pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il corrispettivo da corrispondere al fornitore subentrante fino alla scadenza contrattuale. Non si potrà quindi imporre il pagamento di ulteriori maggiorazioni, pari al 10%, a titolo di pretese spese generali. Tale clausola potrebbe infatti determinare la violazione degli artt. 298, comma n. 1 e 145, commi n. 3 e 9, DPR n. 207/2010 che prevedono un limite massimo entro il quale possono essere irrogate le penali.
- L'art. 6 del Capitolato prevede che il Fornitore dovrà inviare per via telematica e rendere disponibile su sito Web un report mensile. A tal proposito chiediamo conferma che tale



richiesta potrà essere soddisfatta tramite la condivisione del report mensile a mezzo di spazio FTP con accesso esclusivo per il cliente.

- Si chiede conferma che il contratto di fornitura sarà stipulato con scrittura privata.
- Chiediamo, inoltre, di voler rendere noto, già in questa fase di gara, l'ammontare previsto per le spese di pubblicazione che andranno a carico dell'eventuale aggiudicatario.

Risposta a quesito n. 5

1- Art. 7.03 del Contratto

Il limite dei 90 giorni, stabilito dal TIQV, entro i quali il fornitore deve accreditare le somme non dovute è da intendersi un limite massimo, modificabile in senso migliorativo per il cliente finale mediante libera trattativa tra le parti. Nel caso specifico la trattativa si conclude con l'accettazione delle condizioni stabilite dalla stazione appaltante.

2- Art. 7.04 del Contratto

La decorrenza prevista dal punto 7.04 dello schema di contratto, in relazione ai termini di pagamento, trova ragione nella necessità del Cliente di essere in condizione di verificare l'esattezza degli importi richiesti. Anche in relazione alla complessità e numerosità dei dati di fatturazione, nonché della natura specifica del Cliente, i documenti richiesti sono ritenuti essenziali per le verifiche sopra specificate. La documentazione come richiesta è ritenuta parte integrante e sostanziale della fornitura.

Si conferma pertanto quanto richiesto nell'art. 7.04 del contratto.

3- Art. 8.01 del Contratto

Si confermano in toto i contenuti del punto 8.01 dello schema di contratto, poiché si ritiene implicito che il Fornitore non possa comunque essere gravato da obblighi di comunicazioni che siano ad esclusivo carico del Cliente.

4- Art. 13.02 del Contratto

Le clausole inserite in contratto non sono in contrasto con la delibera AEEG n. 04/08 e s.m.i.. Infatti al comma 3.2 dell'allegato alla delibera è precisato che l'esercente la vendita può richiedere la sospensione della fornitura previa messa in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto al pagamento. Al comma 3.3 è predicato che il termine non può essere inferiore a 15 giorni solari dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata.

Anche in questo caso, la normativa prevede una tutela minima ("non può essere inferiore") per il cliente finale. Quindi mediante libera trattativa tra le parti possono essere definiti termini più lunghi, confermando quanto previsto nell'art.13.02 del contratto.

5- Art. 13.03 del Contratto

Si conviene che la risoluzione possa aver luogo solo qualora l'inadempimento del fornitore sia grave ed inescusabile. Pertanto all'art. 13.03 del Contratto le parole "...non adempia in tutto o in parte..." vengono sostituite dalle parole "*non adempia in maniera grave ed inescusabile...*"

6- Art. 6 del Capitolato

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato è ammissibile la condivisione dei report di fornitura in apposito spazio FTP in luogo del sito web, garantendo la rintracciabilità ed univocità dei dati caricati, comunicando l'avvenuto caricamento, con il riferimento al nome e contenuto dei documenti, nello spazio FTP o sito web.



Allo scopo è comunque fatto obbligo al Fornitore, nel rispetto di quanto previsto nell'art.7.03 del contratto, di inviare tutta la documentazione di fatturazione agli indirizzi di posta elettronica indicati nell'art. 6 del capitolato e nell'art. 8 del contratto.

7- Si conferma che il contratto di fornitura sarà stipulato con scrittura privata.

8- Per quanto attiene le spese di pubblicazione, vedere risposta 2- al quesito n. 3.

Quesito n. 6

Si chiede:

- In relazione al quesito n. 5 punto 2 ed in particolare alla Vs. risposta "La decorrenza prevista dal punto 7.04 dello schema di contratto, in relazione ai termini di pagamento, trova ragione nella necessità del Cliente di essere in condizione di verificare l'esattezza degli importi richiesti. Anche in relazione alla complessità e numerosità dei dati di fatturazione, nonché della natura specifica del Cliente, i documenti richiesti sono ritenuti essenziali per le verifiche sopra specificate. La documentazione come richiesta è ritenuta parte integrante e sostanziale della fornitura", ci teniamo a precisare quanto segue: nello schema di contratto, codesta Stazione Appaltante ha unilateralmente previsto ipotesi di deroga alla disciplina normativa sui ritardati pagamenti (D.Lgs. n. 231/2002). Tale previsione risulta censurabile per i profili di seguito esposti, sub specie di illegittima determinazione unilaterale di termini di pagamento superiori a quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Il Consiglio di Stato si è formalmente risolto ad affermare l'invalidità di clausole del bando e del conseguente contratto che prevedano termini di pagamento e tassi di interesse difforni rispetto a quanto sancito dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002. In particolare la Sezione IV del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 469 del 2.2.2010, si è pronunciata osservando che: "L'amministrazione non ha il potere di stabilire unilateralmente le conseguenze del proprio stesso inadempimento contrattuale (come gli interessi moratori o le conseguenze del ritardato pagamento) né potrebbe subordinare la possibilità di partecipare alle gare alla accettazione di clausole aventi simili contenuti, se non a costo di ricadere sotto le sanzioni di invalidità, per iniquità, vessatorietà, mancanza di specifica approvazione a seguito di trattative, sanzioni sopra descritte" (in tal senso, Consiglio Stato, V, 30 agosto 2005 n. 3892). Nel solco di tale orientamento, si è affermato che non può sostenersi la prevalenza di tali clausole rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria: a parte il valore di supremazia della disciplina di derivazione comunitaria, oltre che della normativa nazionale imperativa, vale il principio per cui il contratto obbliga le parti non solo alle regole previste dal medesimo, ma anche al rispetto delle regole imperative e a tutto ciò che deriva dalla legge, dagli usi o dalla equità (articoli 1339, 1419, 1418 e 1374 del codice civile). Così pronunciando, dunque, il Consiglio di Stato ha autorevolmente sancito l'invalidità di clausole del bando derogatorie dei termini e modi di pagamento previsti dal D. Lgs. 231/2002. Sul tema, inoltre, è intervenuta anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che ha rilevato – nella individuazione unilaterale in deroga – una erronea o difforme applicazione, da parte della P.A. delle disposizioni in esame. La stessa Autorità, quindi, con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2010 (pubblicata in G.U.R.I. n. 174 del 28 luglio 2010) ha opportunamente osservato come le stazioni appaltanti siano obbligate ad attenersi, nella redazione dei documenti di gara e dei documenti contrattuali attinenti ai contratti pubblici di servizi e forniture, alle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2002 con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo, ed ha altresì censurato l'illegittimità dell'operato di quelle amministrazioni che avevano incluso la richiesta di termini di pagamento in deroga al D.Lgs. 231/2002 tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa



(premiando così, con maggiore punteggio, il concorrente che avesse proposto tempi di pagamento più lunghi di quelli normalmente previsti, o saggi di interesse inferiori a quelli di legge).

Risposta a quesito n. 6

Le condizioni contenute dal contratto, con particolare riferimento agli articoli 7.03 e 7.04, hanno caratteristiche di normali condizioni commerciali, sono pienamente rispettose delle disposizioni recate dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.Lgs. 231/2002 e non costituiscono in alcun modo clausole vessatorie ed inique a danno del fornitore.

Si ribadisce che tali condizioni hanno lo scopo essenziale ed irrinunciabile di consentire al Cliente la verifica di congruità, rispondenza ai requisiti di legge e di contratto della fatturazione.

La fattura, infatti, risulterà rispondente ai requisiti contrattuali solo se completa di tutti i dati e i documenti prescritti dall'art. 7.03 del contratto. Conseguentemente, qualora la fattura non risultasse completa o non congruente in tutte le sue parti, non potrà essere accettata, né pagata ed i termini di pagamento non potranno che decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della nuova documentazione purché essa stessa risulti conforme e completa rispetto a quanto richiesto.

Le condizioni contrattuali di cui si tratta non creano in alcun modo squilibri competitivi tra i fornitori partecipanti alla gara.